

Assicurazione della Responsabilità Civile
Operatore U.A.S.
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
“Droni”

Mod. 5105/9 D RCG - Ed. 03/2025



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione Mod. 5105/9 D RCG - Ed. 03/2025, composte da n. 12 pagine, vengono rilasciate al Contraente unitamente al Mod. 5290 RCG (Modulo di polizza).



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

GLOSSARIO

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Certificato di operatore di UAS leggero» («LUC»)

Certificato rilasciato da un'autorità competente a un operatore UAS.

Codice identificativo QR

Codice digitale a matrice stampabile da applicare sull'UAV e sulla Ground Control Station ai fini dell'identificazione.

Contraente:

Il soggetto che stipula il contratto.

D-Flight

Portale dedicato agli operatori UAS per la fornitura dei servizi di registrazione, di dichiarazione, di ge-consapevolezza, di identificazione a distanza e di pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.
Link: https://www.d-flight.it/new_portal/

Franchigia

La parte di ciascun danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

Indennizzo

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di Sinistro.

Massa massima al decollo» («MTOM»)

La massa massima dell'aeromobile senza equipaggio, compreso il carico utile e il carburante, quale definita dal fabbricante o dal costruttore, alla quale è consentito l'esercizio dell'aeromobile senza equipaggio;

Massimale

Il limite massimo dell'esposizione economica che Reale Mutua assume attraverso il contratto di assicurazione.

Operatore UAS

Ogni persona fisica o giuridica che utilizzi o intenda utilizzare uno o più UAS;



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Operazione entro la distanza di visibilità» («VLOS», visual line of sight)

Un tipo di operazione UAS in cui il pilota remoto è in grado di mantenere un contatto visivo costante e senza l'aiuto di strumenti con l'aeromobile senza equipaggio, consentendo al pilota remoto di controllare la traiettoria di volo dell'aeromobile senza equipaggio rispetto ad altri aeromobili, a persone e a ostacoli al fine di evitare collisioni.

Operazione oltre la distanza di visibilità» («BVLOS», beyond visual line of sight)

Un tipo di operazione UAS che non è condotta in VLOS.

Operazioni in categoria “open”

Le operazioni non soggette ad autorizzazione operativa preventiva né ad una dichiarazione operativa da parte dell'operatore UAS prima che l'operazione abbia luogo.

Operazioni in categoria “specifica” - specified

Le operazioni che, a norma del Regolamento di Esecuzione UE 2019/947, necessitano di un'autorizzazione operativa rilasciata da una autorità competente o di una dichiarazione presentata da un operatore UAS.

Operazioni in categoria “certificata” - certified

Le operazioni che necessitano della certificazione dell'UAS a norma del regolamento delegato (UE) 2019/945, della certificazione dell'operatore e, se del caso, della licenza del pilota remoto.

Persone non coinvolte

Persone che non partecipano all'operazione UAS o che non sono a conoscenza delle istruzioni e delle precauzioni di sicurezza fornite dall'operatore UAS.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Regolamento ENAC

Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto UAS-IT del 4/1/2021 e s.m.i. in attuazione dell'Art. 743 del Codice della Navigazione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

UAS

Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto senza equipaggio ed i suoi dispositivi di controllo remoto, composto da UAV – aeromobile a pilotaggio remoto e ground-control station.

UAV: Aeromobile a pilotaggio remoto.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1984 del Codice Civile.

Art. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato è esonerato da tale obbligo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua.

Nel caso l'Aeromobile assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell'art. 761 del Codice della Navigazione, il rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell'art. 1896 del Codice Civile.

Art. 1.4 - TRASFORMAZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 522 del Codice della Navigazione, **Reale Mutua non risponde se, per fatto dell'assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto da Reale Mutua al momento della conclusione del contratto, quest'ultima non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni.**

Tuttavia Reale Mutua risponde se il mutamento o l'aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all'assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l'assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull'avvenimento del sinistro o sulla misura dell'indennità in conseguenza di questo dovuta dall'assicuratore.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da Reale Mutua, quest'ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.7 – CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa alla data indicata nel modulo di polizza, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Art. 1.8 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere fatte a Reale Mutua oppure all'Agenzia a cui è assegnata la polizza. Salvo esplicito patto contrario le comunicazioni di Reale Mutua verranno inviate all'indirizzo del Contraente indicato nella polizza

Art. 1.9 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e comunitaria.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

PREMESSA

L'assicurazione è valida a condizione che l'attività assicurata sia svolta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento ENAC e successive modifiche ed integrazioni.

L'assicurazione è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni riportate nel questionario preassuntivo che forma parte integrante della presente polizza.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi sulla superficie o a seguito di urto in volo, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un Sinistro derivante dall'utilizzo dei sistemi UAS descritti in polizza.

Si intende compresa la RC del pilota remoto UAS designato dall'operatore.

Art. 2.2 - USO DEL SISTEMA-UAS

A titolo esemplificativo e non limitativo e, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante dalle seguenti attività:

- foto e riprese aeree,
- foto per mappe aeree - aereofotogrammetria,
- produzioni televisive, spot pubblicitari, spot e filmati web, filmati aziendali,
- eventi sportivi, sfilate, concerti, riprese aeree per eventi speciali,
- rilievi ambientali, documentari ambientali,
- monitoraggio e ricognizione per catastrofe naturali,
- supporto a tecnici e soccorritori,
- riprese aeree per ispezione ponti e viadotti,
- corsi di addestramento al volo per video-fotoriprese.

sempre che siano consentite dalle norme vigenti in relazione alla categoria delle operazioni (open, specified, certified) e alla categoria e/o sottocategoria di appartenenza dell'UAS.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 2.3 - LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale entro i limiti geografici dell'Italia, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

L'assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi In cui l'UAS ne sia uscito per causa di forza maggiore, fatte comunque salve le esclusioni previste nelle precedenti normative.

Art. 2.4 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

- a) **le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;**
- b) **Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine convivente;**
- c) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b).**
- d) **quando l'Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.**

I partecipanti alle operazioni di volo diversi dall'operatore si intendono terzi **limitatamente al caso di morte e lesioni personali gravi o gravissime (art. 583 del Codice Penale).**

Art. 2.5 - DANNI ESCLUSI

L'assicurazione non vale per danni:

- a) **derivanti da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;**
- b) **derivanti da scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;**
- c) **derivanti da azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;**
- d) **derivanti da atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;**
- e) **derivanti da confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra Autorità nazionale o locale;**
- f) **derivanti da volo svolto non in conformità con il Regolamento ENAC, Regolamento UE 2019/947 e s.m.i.;**
- g) **cagionati alle cose o beni di proprietà, in uso o a qualsiasi titolo detenute dai partecipanti alle operazioni di volo;**
- h) **derivanti da competizioni sportive (amatoriali e/o agonistiche) e relative prove;**
- i) **derivanti da violazione della privacy;**
- j) **derivanti da obblighi di natura contrattuale;**
- k) **derivanti dall'utilizzo di armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;**
- l) **derivanti da qualsiasi computer, sistema, programma o virus informatici o di qualsiasi altro sistema**



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

elettronico salvo quelli a controllo dell'UAS.

- m) derivanti da mancato o errato funzionamento dei dispositivi UAS assicurati che siano conseguenza a vizio originario del prodotto;
- n) da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- p) da elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminati di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- q) da armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- r) da elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminati di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.
- s) da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenza elettriche ed elettromagnetiche;
- t) da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenente questa sostanza o suoi derivati;
- u) derivati da dolo dell'Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti salvo che, nel caso di dolo di questi ultimi, il danno derivi da errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione ovvero che l'Assicurato abbia preso le misure necessarie per evitarlo;
- v) a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Art. 2.6 - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE

In caso di alienazione dell'Azienda o di parte delle sue attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, **fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.**

Nel caso di fusione della società contraente il contratto continua con la società incorporante o con la nuova società che risulta dalla fusione.

Nei casi di trasformazione, di cambiamenti di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopraindicate devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente a Reale Mutua la quale nei 30 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto dando comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 2.7 - DIRITTO DI SURROGAZIONE DI REALE MUTUA

Reale Mutua che ha pagato l'Indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza del suo ammontare, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili e verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile

L'Assicurato dovrà fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per far valere tali diritti e, a richiesta di Reale Mutua, dovrà agire in giudizio a proprio nome, ma per conto ed a spese di Reale Mutua limitatamente all'interesse di questa.

L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

Art. 2.8 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle norme vigenti.

Art. 2.9 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Art. 2.10 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 2.11 - RIVALSA VERSO L'ASSICURATO

Reale Mutua ai sensi dell'art. 1016 del Codice della Navigazione - e con esclusione dei casi di colpa grave - ha azione di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese sostenute

Art. 2.12 - MASSIMALE

L'assicurazione è operante fino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza il quale si intende valido per singolo sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.13 – FRANCHIGIA

Per tutti i tipi di danno a persone e/o a cose la presente assicurazione è operante con una franchigia assoluta a carico dell'Assicurato di € 500,00.

Art. 2.14 - ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO EVENTUALE

Qualora esista altra polizza stipulata dall'Assicurato per la copertura del rischio indicato nella presente polizza, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è operante in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra polizza, fino alla concorrenza del massimale indicato nel modulo di polizza.

Resta comunque inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI

DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.**

La presente garanzia opera con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250 e con il limite di risarcimento pari ad € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa.



NOTA BENE; le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO

Art. 3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure, a Reale Mutua entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 del Codice Civile).

L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al precedente paragrafo.

Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

Art. 3.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti

all'Assicurato stesso. Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'Assicurato sono a carico di Reale Mutua **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Reale Mutua non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

In caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Art. 3.3 - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'art. 3.1 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro". Ove poi risulti che abbia agito in connivenza con i danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

